“Affidati” non significa “notificati”: occorre quindi leggere nelle singole cartelle quando il ruolo sia stato affidato all’Agente della Riscossione per essere certi che la cartella sia “rottamabile”.

Solo Equitalia. Il termine “Agente della Riscossione” non comprende infatti anche i “gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali” quali Soget e altri, che invece sono definiti “Concessionari”. Per questi leggere il successivo Articolo 6-ter.

**NON SI PAGANO:**

1. Sanzioni
2. Interessi di mora
3. Somme aggiuntive sui Contributi Previdenziali

**Rate:**

1. 23,33% Luglio 2017
2. 23,33% Settembre 2017
3. 23,34% Novembre 2017
4. 15,00% Aprile 2018
5. 15,00% Settembre 2018

**SI PAGANO:**

1. Quanto richiesto dall’Ente Impositore;
2. Gli aggi esattoriali solo sulla richiesta iniziale;
3. Le spese per eventuali procedure esecutive;
4. Le spese di notifica della cartella.

**Entro il 31 marzo 2017** il Contribuente deve inviare ad Equitalia il [modulo DA1](http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/DA1-DICHIARAZIONE-DEFINIZIONE-AGEVOLATA.pdf) con l’elenco delle cartelle da rottamare ed il numero di rate scelto.

Il modulo può essere consegnato agli Sportelli oppure inviato via PEC ad uno degli indirizzi elencati a pagina 4 dello stesso modulo: in quest’ultimo caso, e anche se la consegna avviene mediante un delegato, occorre allegare un documento d’identità del richiedente.

Se qualche cartella è collegata ad un contenzioso in atto occorre rinunciare a tale contenzioso (oppure proseguire il contenzioso e rinunciare alla rottamazione).

**Art. 6**

**Definizione agevolata**

1. Relativamente ai carichi affidati

agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito

senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30 per cento nell’anno 2018, è effettuato il pagamento, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:

a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

**DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 2016, N. 193 – Articoli 6, 6 bis e 6 ter**

**Testo coordinato con le modificazioni apportate in sede di conversione**

La risposta al modulo DA1 deve essere comunicata al Contribuente entro il 31 maggio 2017.

Ripeto le **Rate:**

1. 23,33% Luglio 2017
2. 23,33% Settembre 2017
3. 23,34% Novembre 2017
4. 15,00% Aprile 2018
5. 15,00% Settembre 2018

L’Agente della Riscossione comunica la risposta al modello DA1:

1. Presso i propri sportelli (quindi convocando il Contribuente interessato: attenzione ai cambi di indirizzo!)
2. Attraverso il Sito Internet ([dotarsi per tempo dello SPID](https://www.poste.it/landing/PosteID/) [Sistema Pubblico di Identità Digitale] per poter accedere telematicamente a tutti i siti della Pubblica Amministrazione).

Poiché la norma parla di “carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016” è possibile che alcuni di questi carichi non siano stati ancora notificati al Contribuente che quindi non li conosce: entro il 28 febbraio 2017 dovranno essere comunicati per posta ordinaria, in tempo per aggiornare il modello DA1 che va presentato (o ripresentato) entro il successivo 31 marzo 2017.

La modalità “posta ordinaria” può creare problemi seri in caso di mancata ricezione della comunicazione: verso i primi di marzo 2017 converrà recarsi presso gli sportelli per richiedere l’estratto della propria posizione, oppure accedere al “[Cassetto Fiscale](https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/EstrattoConto/)” per coloro che abbiano attivato quella procedura.

Norma un po’ “bulgara”, e condivisibile solo in parte:

1. mancato
2. insufficiente
3. tardivo

pagamento anche di una sola scadenza fanno decadere la rottamazione in modo irreversibile.

E’ vero che questo Decreto tratta di importi dovuti da tempo e mai saldati, ma quasi sempre i Contribuenti che non pagano non sono solo evasori o disordinati mentali: semplicemente *non possono* pagare. E chi non può pagare spesso non può neanche accedere al credito per ottenere da altri il denaro necessario.

Però è così, e non altrimenti: quindi scadenze da scrivere sul calendario col sangue, se occorre.

3. Entro il 31 maggio 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

b) per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:

a) presso i propri sportelli;

b) nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale.

3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l’agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l’informazione di cui all’articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l’avviso di addebito di cui all’articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2.

In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell’avviso di accertamento di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell’avviso di addebito di cui all’articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010

5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.

L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Se un carico fiscale esiste al 24 novembre 2016, non è mai stato rateizzato prima, e viene notificato successivamente, può formare oggetto di separata rateazione con le regole precedenti (quelle che prevedevano fino a 72 rate) qualora si presenti il modulo DA1 – evidentemente escludendo tale carico – entro il 59° giorno dalla notifica di quell’atto (cartella, accertamento, etc.).

Altrimenti si può solo pagare o “rottamare”.

Presentando il modulo DA1 si sospendono i termini di prescrizione e decadenza per il recupero da parte dell’agente della riscossione.

Ciò significa che se non si paga, e la “rottamazione” decade, i termini riprendono da dove si erano fermati.

Ove siano presenti precedenti rateazioni, che siano confluite nella richiesta di rottamazione, le rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sono sospese fino al saldo della nuova prima o unica rata, quando faranno parte del nuovo piano di pagamento.

Non versando tale prima rata cesserà la sospensione, ma allora le vecchie rate non più sospese risulteranno non pagate alla scadenza producendo la decadenza della vecchia rateazione.

Se ancora non fosse chiaro: chi presenta il modulo DA1 DEVE pagare tutte le rate alle rispettive scadenze.

8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.

9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 9-ter.

Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

Chi abbia pagato in parte, o in precedenza abbia ottenuto una rateazione, può accedere alla rottamazione per la parte non pagata.

Con la dicitura “piani rateali in essere” ci si riferisce alle rateazioni non decadute (o anche quelle decadute ma riattivate) per le quali devono comunque essere state regolarmente pagate le rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

1. Sanzioni
2. Interessi di mora
3. Somme aggiuntive sui Contributi Previdenziali

pagati non vengono rimborsati, e quindi verranno considerati solo gli importi non “rottamabili” (vedi “Si Pagano” in corrispondenza del comma 1).

Le vecchie rateazioni, sospese per effetto della rottamazione, non appena questa venga avviata mediante il pagamento della prima (o unica) rata decadono definitivamente.

Questo comma si riferisce al caso del Contribuente che abbia pagato solo quanto richiesto dall’Ente Impositore, con i relativi aggi e spese non “rottamabili”: con questa nuova normativa nulla più deve, e quindi deve aderirvi esplicitamente presentando il modulo DA1 secondo le regole.

Si tratta dei casi regolati dalla “Legge sul Sovraindebitamento” (disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento).

10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/ 436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) *[soppressa in sede di conversione del decreto]*

e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2019, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

12-bis. All’articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111‐bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

NON sono rottamabili:

le sanzioni che non siano quelle irrogate per violazioni tributarie o connesse agli obblighi contributivi.

Per le multe stradali sono rottamabili i soli interessi.

Si può aderire alla rottamazione anche per un solo carico: non è obbligatorio farlo per tutti.

**Art. 6-bis**

**Rappresentanza e assistenza dei contribuenti**

1. All’articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545" sono inserite le seguenti: ", o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,".

**Art. 6-ter**

**Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali**

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.

Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell’istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

Possono rappresentare i Contribuenti anche i Tributaristi (se sono bravi perché no?).

I carichi riferibili ad Enti diversi dallo Stato (quindi ai Comuni, le Provincie, le Regioni, le città metropolitane) non sono rottamabili ancorché gestiti da Equitalia (che è anche “concessionario”, oltre ad essere agente della riscossione).

Questi enti territoriali possono decidere – entro il 23 gennaio 2017 – di rinunciare alle sole sanzioni comprese negli importi richiesti E NOTIFICATI dal 2000 al 2016 (qui non rileva il concetto di “affidati”)

Entro trenta giorni da questa eventuale decisione devono pubblicarla nel proprio Sito Internet.

La decisione deve contenere anche le regole da seguire per l’adesione da parte dei Contribuenti.

Alcune regole non possono differire rispetto a quelle stabilite a livello nazionale.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 10 e 11 dell’articolo 6. 6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti